SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1316)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMADEO, DEL PONTE, GIUST, BEORCHIA, MIROGLIO e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1978

Integrazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente l'esonero dalla iscrizione nel registro degli esercenti il commercio degli artigiani in possesso di un titolo di qualificazione professionale che forniscono prodotti anche non propri normalmente utilizzati nell'esercizio della loro attività

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge integrativo dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1971, n. 426, si intende esonerare dall'obbligo di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, anche gli artigiani in possesso di un titolo di qualificazione professionale che forniscano ai loro clienti e solo nei locali ove svolgono il loro lavoro, prodotti non propri, normalmente utilizzati nell'esercizio della loro attività.

La proposta autoirzzazione di vendita trae giustificazione da ben fondate motivazioni.

In primo luogo, la categoria degli artigiani possiede indubbie qualità di specializzazione, che la rendono idonea ad assicurare una efficace assistenza tecnica ed una qualificata consulenza ad una clientela ben conosciuta nelle sue esigenze attraverso le prestazioni professionali, per cui gli acquirenti possono avere la certezza di procurarsi i prodotti più rispondenti alle loro necessità e ai loro gusti e di essere ben consigliati nel loro uso ed applicazione.

Infatti, l'imprenditore artigiano, quale prestatore di servizi o produttore di beni, oltre alla prestazione specifica dell'opera o alla fornitura del prodotto proprio, consuetamente procura alla clientela, anche necessariamente, prodotti non propri il cui impiego è strettamente connesso con l'attività artigianale svolta.

Tuttavia, nel presente disegno di legge si precisa che il suddetto esonero deve essere limitato, oltre che agli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 (come già previsto dall'articolo 2, n. 2, della legge 11 giugno 1971, n. 426, che dovrebbe essere integrata come indicato nel presente disegno di legge) agli artigiani « in possesso di un titolo di qualificazione professionale ».

Pur rimanendo la suddetta esclusione eventualmente aperta ad altre categorie artigiane, se in possesso di un titolo di qualifica-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

zione professionale, si rileva che, allo stato attuale della legislazione, l'unica categoria in possesso della suddetta qualificazione professionale è costituita dai barbieri e parrucchieri, i quali sono disciplinati dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

È pertanto il caso di ricordare, come esempio significativo e probante, le richieste continue ed insistenti rivolte ai parrucchieri dai clienti, di fornitura dei prodotti usati ed applicati nell'esercizio della loro attività, nonchè di consigli sul miglior modo di uso e di applicazione, anche in casa, a garanzia dell'igiene e dell'estetica.

Nei casi prospettati, gli operatori artigiani in possesso di un titolo di qualificazione professionale non possono pertanto considerarsi sottoposti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio, in quanto la fornitura anche di altri prodotti, che venga effettuata nell'espletamento della loro specifica attività artigiana, non può essere configurata come atto di commercio in senso stretto.

Peraltro, la fornitura in discorso potrebbe configurarsi come atto di commercio qualora si provvedesse alla stessa, separatamente ed indipendentemente dalla prestazione dell'attività artigianale.

Va sottolineato, inoltre, che la categoria degli artigiani, anche in genere, possiede i requisiti professionali per esercitare il commercio al pubblico, dal momento che tali requisiti completano il concetto della idoneità all'esercizio delle attività artigiane accertato di volta in volta per l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in base alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane, che è già tenuta in considerazione dall'articolo 2, n. 2 (di cui si chiede l'integrazione) per la vendita dei prodotti propri da parte degli artigiani.

Appare quindi giustificata l'integrazione di tale norma, con l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli esercenti in commercio, previsto dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, anche degli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, che, in possesso di un titolo di qualificazione professionale, forniscono prodotti non propri, normalmente usati nell'esercizio della loro attività.

Si evidenzia, infine, che la produzione più diffusa dei prodotti specifici e la necessità di una sempre più qualificata distribuzione commerciale trovano preparata ad assolvere la categoria degli artigiani, la quale, per le mutate condizioni della nostra società (istruzione d'obbligo, corsi professionali, eccetera), possiede elevate doti di specializzazione e professionali.

Si confida, pertanto, nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2, n. 2, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è integrato con l'aggiunta della frase: « ovvero, se in possesso di un titolo di qualificazione professionale, forniscono esclusivamente alla loro clientela e solo nei locali ove essi svolgono il loro lavoro prodotti anche non propri normalmente usati nell'esercizio della loro attività ».